

RISOLUZIONE N. 11/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 14 marzo 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle farmacie per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature di telemedicina, di cui all'articolo 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

L'articolo 19-*septies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede il riconoscimento a favore delle farmacie di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

In proposito, il comma 3 dello stesso articolo 19-*septies* stabilisce che il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

Con il decreto del 30 dicembre 2021 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni applicative del predetto credito d'imposta.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto, prevede che, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero della salute.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6959” denominato “credito d’imposta a favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “*AAAA*”.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, il Ministero della salute trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti che nel mese precedente sono stati ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

L’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto del 30 dicembre 2021, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della salute e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

L’ammontare complessivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione può essere consultato dai soggetti beneficiari accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente